



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

COPIA

Deliberazione n. 37

In data 30/05/2013

**OGGETTO: INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.- ART. 122.-
VARIANTE PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 50 - COMMA 4 -LETT. L) - L.R. N.
61/85 COME PREVISTO DALL'ART. 48 DELLA L.R. N. 11/2004 E S.M.I.
ADOZIONE.**

L'anno 2013 , il giorno 30 del mese di Maggio alle ore 19:30 nella residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale
Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome e Nome		Presente/Assente
Codognotto Pasqualino	Sindaco	Presente
Carrer Gianni	Vice Sindaco	Presente
Nuzzo Gianfranco	Consigliere	Presente
Driusso Robertino	Consigliere	Presente
Marchesan Luca	Consigliere	Presente
Scodeller Sandro	Consigliere	Presente
Fantin Pier Mario	Consigliere	Presente
Nadalin Daniele	Consigliere	Presente
Barboni Silvia Giulia	Consigliere	Assente
Romanin Sandro	Consigliere	Presente
Arduini Annalisa	Consigliere	Presente
Zamarian Evandro	Consigliere	Presente
Del Sal Mauro	Consigliere	Assente
Teso Emiliano	Consigliere	Presente
Cecchetto Marco	Consigliere	Presente
Zirollo Matteo	Consigliere	Presente
Vio Enza	Consigliere	Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 15 compreso il Sindaco ed Assenti N. 2

Assiste alla seduta il Segretario Androni Dott. Alessandro, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, inserirlo nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

OGGETTO: Integrazioni al Regolamento Edilizio Comunale.- Art. 122.- Variante parziale ai sensi dell'art. 50 - comma 4 -lett. l) - L.R. n. 61/85 come previsto dall'art. 48 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. Adozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di San Michele al Tagliamento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 14.12.2005 ha approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale, il quale è entrato in vigore a far data dal 27.12.2005;

- che l'articolo 122 del suddetto regolamento " Strutture per la protezione di posti auto site negli spazi scoperti di pertinenza degli edifici" norma le modalità di installazione di strutture di copertura dai fenomeni atmosferici o dalla resina di posti auto negli spazi scoperti di pertinenza degli edifici esistenti ed autorizzati alla data di adozione del regolamento stesso;

- che il suddetto articolo, al comma 16, consente di integrare la struttura per la protezione di posti auto, nella parte sommitale, con l'installazione di pannelli solari termici e/o fotovoltaici ;

Considerato che l'articolo in argomento sembra riferirsi a strutture da realizzare in aree di pertinenza di fabbricati private;

Dato atto che nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico, nelle quali sono stati realizzati tutti quei parcheggi a servizio delle strutture di spiaggia o della balneazione sussiste la necessità di realizzare la copertura dei posti auto anche con pannelli fotovoltaici, sia per la protezione dai fenomeni atmosferici che per la necessità, che si sta facendo sempre più consistente, di garantire la possibilità di caricamento di veicoli elettrici ;

Ritenuto pertanto di integrare l' articolo 122 – Strutture per la protezione di posti auto site negli spazi scoperti di pertinenza degli edifici- del vigente Regolamento Edilizio con l'aggiunta dell'art. 122 bis: (le aggiunte sono sottolineate ed in grassetto)

Art. 122 - Strutture per la protezione di posti auto site negli spazi scoperti di pertinenza degli edifici

1. E' consentita l'installazione di strutture di copertura, per la protezione da fenomeni atmosferici o dalla resina, di posti auto negli spazi scoperti di pertinenza di edifici esistenti ed autorizzati alla data di adozione del presente Regolamento.

2. Il titolo abilitativo per l'installazione di queste strutture di copertura dev'essere presentata dall'avente titolo sul fondo e, nel caso di condominio, dall'amministratore condominiale previa autorizzazione assembleare con le maggioranze previste dalla legge.

3. A corredo dell'istanza devono essere allegati:

- il rilievo dell'immobile esistente e dell'area d'insieme;
- il progetto specifico dell'intervento redatto secondo il presente Regolamento, con la specificazione grafica di dettaglio dell'amovibilità dell'opera;
- la relazione tecnica indicante i materiali da impiegare e le caratteristiche esecutive;
- la documentazione fotografica che individui il contesto nel quale l'intervento si inserisce.

4. Qualora l'intervento ricada in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 e/o in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n° 3267/23 dovrà essere prodotta l'ulteriore documentazione prevista per la fattispecie specifica ai fini delle apposite autorizzazioni.

5. Le strutture richieste devono essere amovibili e detta caratteristica deve essere comprovata, oltre che dall'elaborato tecnico, anche da apposito atto dichiarativo del richiedente reso nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

6. Con l'istanza dovrà essere depositata apposita documentazione, a firma del Tecnico abilitato, nella quale viene dichiarato che le strutture realizzande saranno eseguite e poste in opera in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza.

7. E' ammessa la realizzazione di un posto auto per ogni unità immobiliare o per ogni camera autorizzata, se trattasi di immobile a destinazione ricettiva di cui agli artt. 22 e 25 della L.R. 4 novembre 2002, n° 33.

8. Nel rispetto delle caratteristiche previste le protezioni dovranno osservare le seguenti indicazioni:

- la struttura potrà essere realizzata a sbalzo con appoggio da un solo lato oppure con appoggio su entrambi i lati;
- l'ingombro massimo della struttura rapportato a terra non potrà superare la larghezza di m. 2,70 per posto auto e la profondità di m. 5,50 ed un'altezza compresa fra un minimo di m. 2,20 ed un massimo di m. 2,70;
- l'ancoraggio a terra dovrà garantire caratteristiche di stabilità e sicurezza;
- la copertura dovrà essere realizzata in rete plastificata forata, tessuto in fibra a maglie fitte e ricoperta da essenze rampicanti del tipo glicine, edera, gelsomino, vite ecc;
- la sommità della struttura può essere realizzata anche con un grigliato ligneo a condizione che l'eventuale copertura sia sempre costituita da rete plastificata.

9. E' fatto divieto assoluto di coprire la struttura, anche lateralmente, con materiale del tipo ondulux o similari.

10. Le strutture di sostegno devono essere realizzate in legno o in materiale metallico verniciato, avendo cura che le medesime siano in sintonia tipologica e cromatica con i fabbricati esistenti nell'ambito circostante.

11. Trattandosi di strutture che non determinano superficie coperta e volume, le stesse, consideratane l'amovibilità, possono essere poste anche sul confine di proprietà.

12. Le strutture di cui al presente articolo possono essere collocate a confine verso gli spazi pubblici o ad uso pubblico purchè siano assicurati i percorsi pedonali e di transito esistenti e previsti.

13. Qualora le strutture siano poste lungo aree pubbliche o lungo la viabilità pubblica, dovranno essere attuate idonee soluzioni atte a mascherarle in modo adeguato.

14. L'eventuale attacco alla facciata dell'edificio delle strutture di sostegno non deve sovrapporsi all'apparato decorativo dell'edificio.

15. Le installazioni non devono comunque essere di ostacolo alla mobilità o creare difficoltà alla circolazione di veicoli e delle persone.

16. E' consentito integrare la struttura nella parte sommitale con l'installazione di pannelli solari termici e/o fotovoltaici .

Art. 122 bis - Strutture per la protezione di posti auto site negli spazi scoperti pubblici o privati ad uso pubblico.

1. E' consentita la realizzazione di posti auto coperti, del tipo descritto al comma 8 dell'art. 122 , su aree pubbliche o private ad uso pubblico, già destinate a parcheggio , previo convenzionamento.

2. Le coperture dovranno essere realizzate escludendo tutte le aree di transito e/o manovra dei mezzi anche pesanti; nelle aree di maggior pregio ambientale, si dovranno favorire le soluzioni architettoniche che indichino l'uso di materiali dalla tecnologia evoluta al fine di favorire la massima permeabilità visiva.

3. La superficie coperta non potrà essere superiore al 25 % dell'area complessivamente destinata a parcheggio incluse le aree di manovra.

4. La superficie coperta di cui al comma 3) dovrà prevedere una percentuale non inferiore al 10% realizzata con pannelli fotovoltaici.

Dato atto che le suddette modifiche ed integrazioni, costituiscono una variante parziale al Regolamento Edilizio ai sensi dall'art. 50, comma 4 – lett. l) della Legge Regionale n. 61/85 come previsto dall'art. 48 della L.R. n. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che la presente variante al Regolamento Edilizio Comunale seguirà le procedure previste dall'art. 50 commi da 4 a 8 della succitata normativa

Visto il D.Lgs. n. 380/2001 e s.m.i.;

Visto l'art. 50 della Legge Regionale n. 61/85;

Vista la Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, resi rispettivamente dal dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio e dal dirigente del settore Economico Finanziario, in ottemperanza all'art. 49 del TUEL, così come novellato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Tutto ciò premesso e fatto proprio,

Dato atto che la presente variante è stata esaminata dalla competente commissione consiliare Territorio nella seduta n.279 del 23.05.2013;

Udita la relazione del Vice Sindaco - Assessore all'Edilizia Privata – Urbanistica – Demanio Marittimo;

Sentiti, altresì, gli interventi e le dichiarazioni formulate nel corso della discussione dei Consiglieri comunali, che formano parte integrante e sostanziale del presente verbale, così come registrati e conservati su supporto magnetico, ex art. 39 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

La seduta viene sospesa alle ore 23.20 su proposta del consigliere Fantin;

I lavori riprendono alle 23.40. Effettuato l'appello nominale risultano assenti i consiglieri Barboni, Del Sal, Teso e Vio;

Il Sindaco nomina quali scrutatori i consiglieri Fantin, Romanin e Cecchetto;

Viene proposto ed accolto un emendamento all'art 122 bis del vigente regolamento edilizio comunale che si sostanzia nell'aggiunta del comma 5, come di seguito riportato:

- 5. La superficie coperta di cui al comma 4 non dovrà essere realizzata con pannelli fotovoltaici del tipo riflettente, ma con soluzioni perfettamente integrabili con l'ambiente circostante.**

Conclusa la discussione, il Sindaco mette ai voti la presente proposta di deliberazione;

presenti n. 13;

votanti n. 13;

con voti favorevoli 11 ed astenuti 2 (Cecchetto e Zirolto), resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) per i motivi esposti in premessa e che si danno qui per integralmente riportati, di adottare la variante parziale ai sensi dell'art. 50 - comma 4 - lett. 1) della L.R. n. 61/85, come previsto dall'art. 48 della L.R. n. 11/2004, per l'integrazione al Regolamento Edilizio Comunale vigente – Art. 122 – Strutture per la protezione di posti auto site negli spazi scoperti di pertinenza degli edifici con l'aggiunta dell'art. 122 bis, così come emendato in corso di seduta (le aggiunte sono sottolineate ed in grassetto), come segue :

Art. 122 - Strutture per la protezione di posti auto site negli spazi scoperti di pertinenza degli edifici

1. E' consentita l'installazione di strutture di copertura, per la protezione da fenomeni atmosferici o dalla resina, di posti auto negli spazi scoperti di pertinenza di edifici esistenti ed autorizzati alla data di adozione del presente Regolamento.

2. Il titolo abilitativo per l'installazione di queste strutture di copertura dev'essere presentata dall'avente titolo sul fondo e, nel caso di condominio, dall'amministratore condominiale previa autorizzazione assembleare con le maggioranze previste dalla legge.

3. A corredo dell'istanza devono essere allegati:

- il rilievo dell'immobile esistente e dell'area d'insieme;
- il progetto specifico dell'intervento redatto secondo il presente Regolamento, con la specificazione grafica di dettaglio dell'amovibilità dell'opera;
- la relazione tecnica indicante i materiali da impiegare e le caratteristiche esecutive;
- la documentazione fotografica che individui il contesto nel quale l'intervento si inserisce.

4. Qualora l'intervento ricada in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 e/o in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n° 3267/23 dovrà essere prodotta l'ulteriore documentazione prevista per la fattispecie specifica ai fini delle apposite autorizzazioni.

5. Le strutture richieste devono essere amovibili e detta caratteristica deve essere comprovata, oltre che dall'elaborato tecnico, anche da apposito atto dichiarativo del richiedente reso nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

6. Con l'istanza dovrà essere depositata apposita documentazione, a firma del Tecnico abilitato, nella quale viene dichiarato che le strutture realizzande saranno eseguite e poste in opera in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza.

7. E' ammessa la realizzazione di un posto auto per ogni unità immobiliare o per ogni camera autorizzata, se trattasi di immobile a destinazione ricettiva di cui agli artt. 22 e 25 della L.R. 4 novembre 2002, n° 33.

8. Nel rispetto delle caratteristiche previste le protezioni dovranno osservare le seguenti indicazioni:

- la struttura potrà essere realizzata a sbalzo con appoggio da un solo lato oppure con appoggio su entrambi i lati;
- l'ingombro massimo della struttura rapportato a terra non potrà superare la larghezza di m. 2,70 per posto auto e la profondità di m. 5,50 ed un'altezza compresa fra un minimo di m. 2,20 ed un massimo di m. 2,70;
- l'ancoraggio a terra dovrà garantire caratteristiche di stabilità e sicurezza;
- la copertura dovrà essere realizzata in rete plastificata forata, tessuto in fibra a maglie fitte e ricoperta da essenze rampicanti del tipo glicine, edera, gelsomino, vite ecc;
- la sommità della struttura può essere realizzata anche con un grigliato ligneo a condizione che l'eventuale copertura sia sempre costituita da rete plastificata.

9. E' fatto divieto assoluto di coprire la struttura, anche lateralmente, con materiale del tipo ondulux o similari.

10. Le strutture di sostegno devono essere realizzate in legno o in materiale metallico verniciato, avendo cura che le medesime siano in sintonia tipologica e cromatica con i fabbricati esistenti nell'ambito circostante.

11. Trattandosi di strutture che non determinano superficie coperta e volume, le stesse, consideratane l'amovibilità, possono essere poste anche sul confine di proprietà.

12. Le strutture di cui al presente articolo possono essere collocate a confine verso gli spazi pubblici o ad uso pubblico purché siano assicurati i percorsi pedonali e di transito esistenti e previsti.

13. Qualora le strutture siano poste lungo aree pubbliche o lungo la viabilità pubblica, dovranno essere attuate idonee soluzioni atte a mascherarle in modo adeguato.

14. L'eventuale attacco alla facciata dell'edificio delle strutture di sostegno non deve sovrapporsi all'apparato decorativo dell'edificio.

15. Le installazioni non devono comunque essere di ostacolo alla mobilità o creare difficoltà alla circolazione di veicoli e delle persone.

16. E' consentito integrare la struttura nella parte sommitale con l'installazione di pannelli solari termici e/o fotovoltaici.

Art. 122 bis - Strutture per la protezione di posti auto site negli spazi scoperti pubblici o privati ad uso pubblico.

1. E' consentita la realizzazione di posti auto coperti, del tipo descritto al comma 8 dell'art. 122 , su aree pubbliche o private ad uso pubblico, già destinate a parcheggio , previo convenzionamento.

2. Le coperture dovranno essere realizzate escludendo tutte le aree di transito e/o manovra dei mezzi anche pesanti; nelle aree di maggior pregio ambientale, si dovranno favorire le soluzioni architettoniche che indichino l'uso di materiali dalla tecnologia evoluta al fine di favorire la massima permeabilità visiva.

3. La superficie coperta non potrà essere superiore al 25 % dell'area complessivamente destinata a parcheggio incluse le aree di manovra.

4. La superficie coperta di cui al comma 3) dovrà prevedere una percentuale non inferiore al 10% realizzata con pannelli fotovoltaici.

5. La superficie coperta di cui al comma 4 non dovrà essere realizzata con pannelli fotovoltaici del tipo riflettente, ma con soluzioni perfettamente integrabili con l'ambiente circostante.

- 2) di dare atto che la presente variante parziale al Regolamento Edilizio rientra tra quelle di cui all'art. 50 – comma 4- della L.R. n. 61/85, così come previsto dall'art. 48 della L.R. n. 11/2004;
- 3) di dare atto che sarà successivamente effettuata la prescritta pubblicazione e quant'altro necessario ai sensi della L.R. n. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni.-
- 4) di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale , ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 5) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Comune di San Michele al Tagliamento

Venezia

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Integrazioni del Regolamento Edilizio Comunale.- Art. 122.- Variante parziale ai sensi dell'art. 50 - comma 4 -lett. l) - L.R. n. 61/85 come previsto dall'art. 48 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..Adozione.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
24/05/2013

Il Dirigente del Settore
F.TO ARCH. ALBERTO GHERARDI

Comune di San Michele al Tagliamento

Venezia

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Integrazioni del Regolamento Edilizio Comunale.- Art. 122.- Variante parziale ai sensi dell'art. 50 - comma 4 -lett. l) - L.R. n. 61/85 come previsto dall'art. 48 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..Adozione.*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile, dato atto che dall'approvazione della presente proposta di deliberazione non derivano movimenti contabili a carico del bilancio dell'Ente.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
27/05/2013

Il Dirigente del Settore Economico – Finanziario
F.TO Dott.ssa Anna Maria Zoppé

Il presente verbale di deliberazione in data 30/05/2013 n. 37 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Codognotto Pasqualino

Il Segretario GENERALE
F.to Androsani Dott. Alessandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 15/06/2013, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li, 05/06/2013

L'impiegato di Segreteria
Erika Biason

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n. 69/2009).

San Michele al Tagliamento, li 05/06/2013

L'impiegato di Segreteria
Erika Biason

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, li 05/06/2013

L'impiegato di Segreteria
Erika Biason
